

# COMUNE DI PERDAXIUS

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Via Aldo Moro, 1 – 09010 Perdaxius

Telef. 0781/952007 – fax 0781/952170

e-mail: [segretario@comune.perdaxius.ci.it](mailto:segretario@comune.perdaxius.ci.it)

C.F. 81002390920 –



N. prot.

1301

del 24.03.2014

Ai responsabili di servizio

Ai responsabili di procedimento

Sede

Oggetto: Anticorruzione – Attuazione Codice di comportamento aziendale – Art. 1(Ambito di applicazione). Direttive

In ossequio alle previsioni della legge n. 190 del 06/11/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CIVIT n. 72 dell'11/09/2013, e a seguito dell'incontro tenutosi in data 03/03/2014 presso l'aula consiliare di questo ente, in cui si è proceduto all'illustrazione del piano anticorruzione e dei suoi collegati, incluso il codice di comportamento aziendale, adottati rispettivamente con delibera GC n.7 e n. 5 del 29/01/2014, si richiama quanto fatto presente in tale sede e si forniscono le seguenti direttive:

1) osservanza del Codice di Comportamento (Art. 1):

Si ricorda che gli obblighi di condotta previsti dal codice aziendale e dal codice generale, approvato con DPR n. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente - Personale - Codici di Comportamento, si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ed ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici (art. 2, comma 3, del codice generale), di cui l'ente si avvale. Ogni Responsabile di servizio, per gli ambiti di propria competenza, dovrà consegnare copia del presente codice e del codice generale all'interessato nonché inserire e far sottoscrivere - nel contratto, atto di incarico o altro documento avente natura negoziale e regolativa - apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali.

Le disposizioni del codice generale e del codice aziendale si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione, come indicato all'art. 2, comma 3, del codice generale. A tal fine, ogni Responsabile di servizio, per gli ambiti di propria competenza, dovrà mettere a disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, dell'impresa contraente il presente codice ed il codice generale, affinché questa li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. Inoltre, in ogni contratto o altro documento avente natura negoziale e regolativa, si dovrà inserire e far sottoscrivere all'impresa contraente apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali de quo, come ad esempio la seguente:

“Gli incaricati/L'incaricato... oppure... I dipendenti/I collaboratori (scegliere l'opzione che interessa a seconda della tipologia di rapporto) è/sono tenuto/i, pena la risoluzione (o la decadenza) del rapporto oggetto del presente incarico/contratto (da personalizzare in base alla tipologia di rapporto), all'osservanza delle

disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Masainas, approvato con deliberazione n. 7 del 31/01/2014, e pubblicati sul sito internet istituzionale: [www.comune.masainas.ci.it](http://www.comune.masainas.ci.it), nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione 2° livello "Atti generali".

2) Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro ( art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001):

La legge n. 190/2012 ha introdotto il nuovo comma 16 ter nell'ambito dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, nel tentativo di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente, successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In sostanza si intende evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni di vantaggio, sfruttando la posizione ricoperta all'interno dell'Amministrazione, per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

La disposizione citata stabilisce che "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorative o professionali presso soggetti privati destinatari di attività delle pubbliche amministrazioni svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi e conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

I "dipendenti" interessati sono coloro che, per il ruolo e le posizioni ricoperte nell'amministrazione, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante nella decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (responsabili di servizio/responsabili di procedimento).

I predetti soggetti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi conclusi con l'apporto decisionale del responsabile di servizio/procedimento.

La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull'atto e sanzioni sull'oggetto:

- sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli,

- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto, non possono contrarre con le pubbliche amministrazioni di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure per l'affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, si formulano ai Responsabili dei servizi le seguenti direttive:

a) in base alle citate disposizioni nella stesura dei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune, che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio. Tale limite opera per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con il Comune.

(Si suggerisce la seguente frase da inserire nei bandi tra le dichiarazioni rese dal legale rappresentante: "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Masainas, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio";

b) per soggetti nei confronti dei quali emerge, a seguito di controlli, il verificarsi della condizione soggettiva di cui sopra, il Responsabile del servizio competente deve disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento;

c) nei contratti di assunzione del personale e negli atti di incarico deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente o incaricato cessato dal servizio;

d) qualora sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e nell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013, il Responsabile del servizio che ha accertato la violazione dà avvio, ad un'azione giudiziale diretta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti o incaricati.

Si confida nella scrupolosa applicazione di quanto sopra da parte di codesti responsabili, chiamati, unitamente al sottoscritto, a dare attuazione al vigente piano anticorruzione.

PERDaxius  
Mussina, 24/03/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( Dott.ssa Gabriela Pesci )

